

ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI: COME QUANTIFICARLO? LA CASSAZIONE PRECISA ANCORA UNA VOLTA GLI ELEMENTI DI CUI TENER CONTO

La Corte di Cassazione si è pronunciata ancora una volta in tema di assegno di mantenimento a favore dei figli minori e, con l'ordinanza n. 25134 depositata in data 10 ottobre 2018, ha fornito ulteriori linee guida con le quali ha integrato quelle già esistenti, di cui agli articoli 147 e 148 del codice civile.

Il caso ha avuto origine a seguito del ricorso di un padre contro una sentenza della Corte d'Appello di Brescia, che ha aumentato l'assegno di mantenimento a suo carico a favore del figlio da euro 800,00 ad euro 1500,00, sulla base di una "mera asserzione": avere consistenti risorse reddituali e patrimoniali.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, in *primis*, sulla base del fatto che l'articolo 148 del codice civile, che pone l'obbligo di mantenimento dei figli minori a carico di entrambi i coniugi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei contributi patrimoniali dovuti dai coniugi. Anzi, in base al criterio di calcolo della percentuale dei redditi dei separandi, il coniuge più debole si troverebbe in una situazione di svantaggio.

In secondo luogo, secondo la Corte nella determinazione del contributo patrimoniale, in sede separativa, viene in rilievo anche il dovere dei separandi, posto dell'articolo 147 del codice civile, di mantenere, istruire ed educare la prole. Tale onere non comprenderebbe le sole esigenze dei figli riconducibili all'obbligo tipicamente "alimentare", ma anche quelle abitative, sportive, scolastiche, sanitarie e l'assistenza morale e materiale.

Pertanto, i Giudici al momento della determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli dovranno tenere conto dei seguenti elementi:

- esigenze del figlio;
- tenore di vita del figlio in costanza di matrimonio (già confermato dalla Cassazione con la sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017);
- risorse economiche di entrambi i genitori;
- tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- valenze economiche dei compiti domestici e di cura.

Riteniamo condivisibile le decisioni della Suprema Corte, volte a tenere in debita considerazione tutti gli aspetti legati alla quantificazione del sostegno economico in favore della prole.

Riferimenti: Corte di Cassazione ordinanza n. 25134 del 10 ottobre 2018.